



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Oggetto: [ID: 9472] Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062. Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Nota tecnica.

Con nota prot. n. 4872 del 3/02/2023, acquisita al prot. n. 16036/MITE del 3/02/2023, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso istanza per l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sul progetto richiamato in oggetto, in quanto opera di cui all'Allegato II-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2-h, denominata: *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)”*, con specifico riferimento al punto 11 dell'Allegato II alla Parte seconda D.Lgs. 152/2006: *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate”*.

Con decreto VIA n. 45 del 4/05/2022, è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto *“Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - Ambito Bacino di Sampierdarena”*.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova diga foranea, lunga oltre un chilometro, in sostituzione della attuale, allargando l'accesso al bacino portuale di Sampierdarena e garantendo così lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni.

Il progetto oggetto del presente procedimento riguarda una variante del progetto sopra citato, con riferimento alle sole modalità di utilizzo dei materiali dello scanno di imbasamento della diga esistente.

Il proponente dichiara che *“La variante proposta ha lo scopo di massimizzare il quantitativo di materiale proveniente dalla demolizione della diga esistente riutilizzato in sito per la realizzazione della nuova diga, riducendo contestualmente al minimo i relativi impatti ambientali in fase di costruzione”*.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare in oggetto, è stata trasmessa la lista di controllo predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (<https://va.mite.gov.it/it-IT>) e al decreto direttoriale n. 239 del 3/08/2017 recante *“Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui*


all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104" e relativi allegati.



Area di intervento

### Analisi e valutazioni

Come detto, oggetto della presente istruttoria è una diversa modalità di gestione dei materiali dello scanno della diga esistente, che il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) oggetto di VIA prevede di riutilizzare nella realizzazione dello scanno della nuova diga.



Tratto di diga da rimuovere e nuova configurazione

Secondo il progetto già valutato, i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e dai salpamenti previsti sono costituiti essenzialmente da:

- cemento e calcestruzzo derivanti da lavori di demolizione;
- pietrame che costituisce gli scanni di imbasamento e/o nuclei della porzione di diga esistente da rimuovere;
- ferro e acciaio derivanti dai calcestruzzi armati o da elementi delle sovrastrutture;
- massi naturali e massi artificiali in calcestruzzo che costituiscono le mantellate di protezione della parte di diga esistente che verrà demolita.

Il proponente richiama lo Studio di impatto ambientale allegato al suddetto PFTE, rappresentando che, nello stesso, il materiale proveniente dallo scanno:


- è oggetto di recupero per la realizzazione dei nuovi scanni di imbasamento;
- ammonta a circa 1,3 milioni di metri cubi per la fase A e a circa 659 mila metri cubi per la Fase B
- non discende da attività di demolizioni, ma deriva da operazioni di salpamento;
- è sottoposto, prima del riutilizzo, ad una attività di frantumazione e vagliatura in un impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti, processo questo che non è in grado né di ridurre l'eventuale presenza di contaminanti né di ridurre le concentrazioni nell'eluato nel test di cessione;
- qualora risultato idoneo, sarà reimpiegato per il riempimento dei cassoni e per la formazione dello scanno di imbasamento degli stessi su alti fondali, previo ottenimento dell'autorizzazione all'immersione in mare ex art. 109, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006.

Dal punto di vista operativo le fasi di cantiere previste nel PFTE sono le seguenti:

- rimozione del materiale dello scanno e carico su natante;
- trasporto all'area di cantiere, scarico, paleggiamento e appropriato accumulo;
- frantumazione, suddivisione in lotti di controllo, campionamento ed analisi e prove per l'accertamento del sussistere delle condizioni per la cessazione dalla qualifica di rifiuto;
- paleggiamento, carico, trasporto al sito della nuova diga e immersione in mare.

### **Proposta di modifica**

Con la modifica proposta, invece, il solo materiale proveniente dallo scanno verrà direttamente trasportato al sito di destinazione, e riutilizzato tal quale a formazione dello scanno d'imbasamento della nuova diga nell'ultimo tratto.



Il trasporto e lo scarico dei materiali avverrà tramite natante dotato di fondo apribile, con l'impiego di "gonne" mobili o altri accorgimenti per contenere la diffusione di torbidità. Il proponente precisa che *"L'esatta configurazione delle modalità di posa in opera per minimizzare gli effetti di torbidità sarà definita in sede di autorizzazione all'immersione ex art. 109 D.Lgs. 152/06"*.

Al fine di modificare come sopra indicato la gestione dei materiali provenienti dallo scanno di imbasamento della diga esistente il Proponente effettua un approfondimento sulla effettiva qualificazione dei suddetti materiali, in particolare se essi rientrano effettivamente nel novero dei rifiuti, al fine verificare la possibilità di riutilizzarli come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, ferma restando la necessità che tali materiali soddisfino i requisiti geotecnici e ambientali per il riutilizzo.

A tal fine il Proponente dichiara che *"il soddisfacimento dei requisiti di natura geotecnica sarà attestato dai progettisti in fase di progettazione esecutiva, mentre il rispetto dei requisiti ambientali sarà accertato in sede di autorizzazione ex art. 109, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."*

*I materiali dello scanno esistente che soddisfano i requisiti geotecnici ed ambientali per il riutilizzo nello scanno della nuova diga foranea, saranno da considerarsi come sottoprodotti e come tali saranno gestiti. Pertanto, potranno essere direttamente trasportati al sito di destinazione, e versati tal quali a formazione dello scanno d'imbasamento della nuova diga.*

*Quelli che non soddisfano tali criteri saranno da considerarsi rifiuti da conferirsi ad impianti di smaltimento o recupero esterni al cantiere, dotati delle autorizzazioni di legge".*

#### Finalità e motivazioni

La nuova proposta progettuale ha lo scopo di massimizzare il quantitativo di materiale da riutilizzare in sito per la realizzazione della nuova diga, proveniente dalla rimozione della diga esistente, riducendo contestualmente al minimo i relativi impatti ambientali in fase di costruzione.

Il Proponente riferisce che la modifica consentirà di ridurre sensibilmente i tempi tecnici per lo svolgimento dei lavori ed in proposito dichiara che le operazioni previste nel PFTE per la gestione dei suddetti materiali non sono compatibili con il cronoprogramma di progetto, in quanto *"tenendo anche conto del limitato spazio previsto per l'area di cantiere [...] ipotizzando di installare un impianto con una capacità di trattamento da 150 t/h (storicamente uno degli impianti autorizzati con capacità tra le maggiori, di cui non è certa la disponibilità attuale) ed ipotizzando che esso operi a tempo pieno (7 giorni su 7, giorno e notte), per un totale stimabile in 7.000 ore per anno (tenendo conto delle necessità di manutenzione e degli arresti per avverse condizioni meteo), per la frantumazione di circa 1,15 milioni di metri cubi (materiali di scanno e materiali di demolizione di fase a), sarebbero necessari almeno due anni, a fronte di un periodo di 15 mesi previsto nel cronoprogramma"*.

Il Proponente afferma inoltre che la frantumazione restituirebbe generalmente materiale con fuso granulometrico non superiore a 100 mm e peso inferiore alla decina di Kg, facendo venire a mancare tutta la classe compresa tra 10 e 500 Kg che costituisce parte essenziale del materiale per lo scanno.

Infatti nelle previsioni del PFTE, per la realizzazione del nucleo vengono utilizzati materiali di cava con caratteristiche di *tout-venant* o pietrame da 0 a 500 kg, con bassa percentuale di fine e rispondenti a requisiti essenziali del materiale lapideo da utilizzarsi per le opere marittime.

La modifica proposta supera tale criticità eliminando il conferimento agli impianti mobili per il trattamento.

### **Impatti ambientali**

Il proponente dichiara che la modifica progettuale garantirà una riduzione degli impatti ambientali dell'opera, in quanto:

- *“il materiale non dovrà essere trasportato a terra in area di cantiere per poi essere rimesso in mare a costituire il nuovo scanno, coprendo distanze dell'ordine dei 30 km. Nell'ipotesi di salpamento, trasporto diretto al sito di destino e deposizione a costituire il nuovo scanno la distanza marittima da coprire è di circa 2 km con conseguente notevole riduzione dei consumi di combustibile ed emissioni in atmosfera;*
- *le emissioni di polvere e di CO<sub>2</sub> connesse alla movimentazione a terra dei materiali di scanno e alla loro frantumazione e vagliatura;*
- *le emissioni sonore generate dal trasporto e lavorazione a terra dei materiali.*

*[...] Non trascurabili infine sono gli incrementi di rischi per la salute dei lavoratori connessi alle operazioni di scarico a terra dei materiali provenienti dagli scanni di imbasamento, paleggiamento, carico e trattamento presso l'impianto di frantumazione e vagliatura, stoccaggio e verifica di conformità, ripresa e trasporto a destino finale”.*

### **Interferenze con il contesto ambientale e territoriale**

L'area in progetto non ha alcuna interazione con le aree naturali appartenenti alla Rete Natura 2000. La più vicina è la ZSC IT1332576 “Fondali Boccadasse – Nervi”, posta a più di 4 km dall'area d'intervento, e la modifica proposta non comporta variazione rispetto a quanto valutato in sede di VIA.

Per quanto riguarda le aree naturali protette, l'intervento, seppur in un ambito portuale e dunque intensamente antropizzato, ricade all'interno dell'EUAP 1174 – “Santuario per i Mammiferi Marini”.

Il progetto si inserisce nell'area costiera del Golfo di Genova, ma non ricade nelle zone costiere ex art. 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004.

Il progetto è sottoposto ad Autorizzazione all'immersione di materiale in mare ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006.

In base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006, l'area in progetto ricade in una zona catalogata a bassa pericolosità sismica (rischio sismico “classe 3”).

### **Conclusioni**

Sulla base delle informazioni fornite con la documentazione trasmessa, preso atto che:

- come anche dichiarato dal proponente, la proposta progettuale non introduce modifiche rispetto al progetto sottoposto a procedura di VIA, relativamente alle attività che possono potenzialmente modificare le caratteristiche dell'ambiente interessato dal progetto nel suo complesso;
- il trattamento previsto nel PFTE oggetto della VIA di frantumazione, non è in grado né di ridurre l'eventuale presenza di contaminanti né di ridurre le concentrazioni nell'eluato nel test di cessione;
- la modifica garantirà una riduzione sensibile dei tempi di lavorazione;

considerato e valutato che la modifica progettuale proposta:

- si inquadra quale operazione di riutilizzo in situ di materiale allo stato naturale all'interno di un medesimo cantiere;

- garantisce una riduzione delle operazioni di trasporto dei materiali di scanno e, di conseguenza si riducono:
  - o i quantitativi di carburante utilizzati
  - o l'impatto acustico
  - o le emissioni in atmosfera
  - o a produzione di rifiuti;
- riduce i quantitativi di materiali vergini da reperire nelle cave di prestito per la compensazione dei materiali dello scanno di imbasamento non più riutilizzabili;
- riduce notevolmente l'impatto ambientale dell'opera, eliminando la fase di trasporto a terra, frantumazione e selezione, e reinserimento in mare;
- il rispetto dei requisiti ambientali dovrà essere accertato in sede di autorizzazione ex art. 109, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre il soddisfacimento dei requisiti di natura geotecnica sarà attestato dai progettisti in fase di progettazione esecutiva;

si ritiene che per la modifica proposta al progetto "Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062", si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi ulteriori rispetto a quanto valutato nel corso del procedimento di VIA relativo al progetto sopra citato, concluso con decreto di compatibilità ambientale n. 45 del 4/05/2022, positivo con condizioni ambientali.

Pertanto si propone un provvedimento che escluda il progetto da ulteriori procedure di valutazione ambientale.

Il Proponente dovrà acquisire l'autorizzazione ex art. 109, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Regione Liguria e comunicarne gli esiti a questo Ministero.

Qualora in quella sede non fosse accertato il rispetto dei requisiti ambientali previsti, il Proponente dovrà rivedere la modalità di utilizzo proposta.

Al fine del rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali, si rimanda al parere degli enti competenti per ulteriori "nulla osta" e/o autorizzazioni.

Resta ferma la necessità di ottemperare alle prescrizioni indicate nel Decreto VIA n. 45 del 4/05/2022, ove applicabili.

#### **Il Responsabile del procedimento**

Arch. Claudia Pieri

